



ADP



UIL POLIZIA FEDERAZIONE



Osservazioni di merito rispetto all'applicazione al personale dei Comparti Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico delle misure previste per l'accesso al trattamento pensionistico

Egregio signor Presidente, signori Senatori,

sottoponiamo alla vostra attenzione e sensibilità alcune criticità che emergono dalla lettura dell'AS n. 1698 su Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) in discussione al Senato, con riferimento all'emendamento n. 44.019 presentato dal Governo all'art. 44 bis del testo AC n. 2679 bis (misure in materia di trattamenti pensionistici) ad integrazione dell'art. 24 c. 2 del D.L. 22 dicembre 2011 nr.201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, si osserva:

siamo consci che in questa lunga stagione di emergenza per effetto della crisi economica e finanziaria, le variabili dei dati macro economici condizionano le scelte politiche sottese al varo delle manovre di bilancio, attraverso le quali è impostata la politica economica e di bilancio. Ciò nonostante si è sempre auspicato, in occasione dell'adozione di interventi concernenti il sistema previdenziale e pensionistico delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, una particolare riflessione rispetto alle funzioni e peculiarità dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, i cui dipendenti meritano una particolare attenzione, proprio per le caratteristiche connesse alla specificità delle funzioni loro attribuite e all'unicità d'impiego per il lavoro che svolgono.

A detti Comparti è stata sempre riconosciuta, nel concreto, una specificità di settore che, per esempio, ha determinato la previsione di limiti di età più ridotti, rispetto agli altri dipendenti pubblici per il collocamento a riposo d'ufficio, proprio in relazione all'onerosità dell'attività che espletano, necessaria per far fronte alle diverse e sempre più frequenti emergenze che il Paese deve affrontare. Tale peculiarità ha determinato, in tema di erogazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali, già in occasione della seconda riforma del sistema pensionistico approvata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, l'attribuzione di una delega al Governo per l'individuazione di norme di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di detto personale.

Infatti, la previsione, contenuta nell'articolo 2 comma 23 della citata legge 335/1995 determinò l'emanazione del Decreto legislativo 30/4/1997, n. 165 le cui norme sono tuttora vigenti.

Inoltre, anche le successive, rilevanti riforme del sistema pensionistico (legge 243/2004 e legge 247/2007) nel prevedere, i nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso al pensionamento hanno previsto che il trattamento riservato ai dipendenti di detti Comparti dovesse essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia.

Le citate riforme prevedevano inoltre, l'attribuzione di una delega al Governo, proprio per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che, tenendo conto delle obiettive specificità, peculiarità ed esigenze connesse alle attività dei relativi comparti, assicurassero l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento.

Ciò detto, la gravosità d'impiego nell'attività svolta dagli operatori dei comparti in esame è stata espressamente riconosciuta dalla legge, sigillata dall'articolo **19 della recente legge n. 183 del 2010** che recita: **“Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”**.

L'ultima riforma del sistema pensionistico introdotta dall'art. 24 del DL 201/2011 ha previsto norme immediatamente applicabili anche per il personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa e Vigili del Fuoco come: l'introduzione del sistema contributivo pro-quota a decorrere dall'1/01/2012 per le anzianità maturate a partire dalla predetta data.

Pur comprendendo le ragioni di alcune misure delle manovre per la stabilizzazione dei conti pubblici, introdotte per favorire la sostenibilità dei sistemi pensionistici, che nel tempo hanno portato ad introdurre nuovi meccanismi per regolare i futuri accessi ai trattamenti pensionistici, le riteniamo ingiuste e inique, in quanto gravano esclusivamente sui lavoratori, senza aver introdotto nell'architettura del sistema previdenziale dei Comparti in esame i fondi pensione. Il c.d. secondo pilastro previdenziale fu la traccia su cui si costruì la filosofia riformatrice della legge Dini, strumento necessario per poter consentire ai futuri pensionati un trattamento pensionistico che fosse sufficientemente adeguato al costo della vita; tutti i Governi ad oggi, non hanno inteso aprire un tavolo di trattativa con i Sindacati che, reiteratamente, lo rivendicano da anni, su un tema non più derogabile.

Con la legge n. 122 del 2010 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 78/2010, è stato legato il concetto di “speranza di vita” alla maturazione del diritto all'acquisizione del trattamento pensionistico e alle verifiche che vengono effettuate periodicamente sulla base di indici che misurano i livelli di invecchiamento e longevità della popolazione. Le ragioni di detti interventi sono di tipo economico, **determinate per far fronte al meccanico principio, così lontano da qualsiasi dimensione etica del rispetto che si deve alle persone in quanto tali e alla loro qualità della vita, i lavoratori in pensione non possono essere considerati al pari degli aridi numeri**. Questa impostazione del ragionamento complessivo, ha prodotto il seguente assioma “quanto più la popolazione invecchia, tanto più cresce la spesa pensionistica che sostiene lo Stato” secondo il principio della sostenibilità. Non è un caso che, successivamente, con l'articolo 24 comma 12 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 veniva esteso il concetto di “speranza di vita” oltre che ai requisiti anagrafici anche a quelli contributivi.

Ulteriore norma emanata nel rispetto della specificità del settore è l'articolo 6 del DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, le cui disposizioni non si applicano al personale dei Comparti Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico.

La specificità dei Comparti in esame di cui alla già citata legge 183/2010 è stata riconosciuta anche in occasione dell'introduzione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, previste dall'articolo 24 comma 18 del Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 214/2011. Difatti è stata prevista l'emissione di un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'adozione delle relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e dei rispettivi ordinamenti.

In data 26/10/2012 il Consiglio dei Ministri approvava il citato regolamento con la previsione dell'entrata in vigore delle norme contenute con decorrenza 01/01/2013. Lo schema di regolamento secondo le procedure di attuazione – art 17, comma 2 L. 400/1988- prevedeva il successivo passaggio sia al Consiglio

di Stato che alle Commissioni parlamentari per i prescritti necessari pareri di competenza sentiti i sindacati di categoria.

Le norme della riforma “Fornero” concernenti in particolare la disciplina dei nuovi requisiti per pensione di vecchiaia hanno determinato talune particolarità di applicazione, anche in ordine alle modalità di erogazione del trattamento pensionistico di poliziotti e militari, le cui criticità sono oggetto delle nostre doglianze.

Ciò considerato, l'emendamento in questione in sintesi prevede con decorrenza 1 gennaio 2015, ai fini della misura del trattamento pensionistico spettante, che non si può superare quello calcolato con il sistema retributivo previgente al 31.12.2011 aspetto che riguarda la generalità dei lavoratori.

Non solo a seguito di un ulteriore sub emendamento e, sempre con decorrenza 1.01.2015 verranno riesaminati i trattamenti pensionistici erogati dall'1.01.2012 per apportare le riduzioni considerate aggiuntive, effetto del calcolo con la parte di sistema contributivo, laddove determinassero un ammontare superiore a quelli calcolati esclusivamente con il sistema retributivo.

Premesso quanto sopra emerge con evidenza una questione interpretativa, ovvero l'applicabilità o meno, laddove confermata in sede di stesura e approvazione definitiva della norma, a tutto il personale già destinatario del sistema retributivo (18 anni anzianità utili al 31.12.1995) appartenente ai Comparti Sicurezza e Difesa e a quello del Soccorso Pubblico. Quindi Forze Armate, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco, in servizio oppure collocati in quiescenza dall'1.01.2012.

Detta ipotesi che fa emergere un duplice dubbio, poiché la formulazione dell'emendamento nella stesura letterale, non richiama esplicitamente il personale dei citati Comparti, quindi li esclude.

Anche sotto il profilo logico-giuridico la fondatezza e legittimità di tale esclusione appare evidente, per le seguenti motivazioni.

In tutte le riforme pensionistiche succedutesi nel tempo come argomentato in premessa, vi è un richiamo esclusivo o inclusivo esplicito al personale di detti comparti, i quali è noto, godono di una particolare tutela connessa alla specificità delle funzioni e unicità d'impiego per i servizi che sono chiamati a svolgere.

Si citano a titolo di esempio alcuni provvedimenti:

- 1) Decreto Legislativo nr.503/1992 (Riforma Amato) all'art.16 si prevedeva la possibilità a domanda di permanere in servizio ulteriori due anni) ma **esplicitamente** “con esclusione del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o ad ordinamento civile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
- 2) Legge 488/99 (legge finanziaria del 23.12.1999 Riforma D' Alema)) che è intervenuta **specificatamente** nell'eliminazione di ulteriori incrementi figurativi addirittura per il disciolto personale della Polizia Femminile
- 3) Legge 23 aprile 2004 nr. 243 (Riforma Maroni) che esclude **esplicitamente** il personale del Comparto.
- 4) Legge 3 agosto 2009 nr. 102 (Riforma Damiano) prevedeva il rinvio ad appositi decreti per il personale del comparto.

In ogni caso se dovessero permanere dubbi interpretativi rispetto alla formulazione in argomento, questi andrebbero risolti richiamando la previsione normativa in tema di specificità.

Infatti, l'art.19 della legge 183/2010, nel far riferimento, tra l'altro, ai contenuti del rapporto d'impiego, **alla tutela economica pensionistica e previdenziale**, prevede che questi vengano definiti con provvedimenti legislativi ovvero con specifici provvedimenti.

Inoltre lo stesso art. 24 c.2 soggetto a modifica prevedeva appunto per gli effetti determinati al c.18 un successivo provvedimento di armonizzazione per il personale del Comparto, provvedimento quest'ultimo poi emanato con legge nr.157 del 20.10.2013, ma che ha interessato altre categorie, per cui la norma che dovesse interessare la modifica dell'art.24 con l'emendamento presentato, oltre ad essere priva di uno specifico richiamo non può ricadere nell'ordinamento previdenziale del Comparto poiché l'armonizzazione non è stata introdotta nell'ordinamento stesso.

Non solo, nel caso di eventuale futura estensione di detta previsione, sorge la necessità per i motivi di cui sopra di un ulteriore provvedimento da adottare con Decreto Legislativo come è avvenuto in passato attraverso il D.lgs 165/97, se si considera che si chiede di restituire un diritto acquisito con la contribuzione versata perché lavorata, ma considerata "aggiuntiva" dal 1.01.2012 al 31.12.2014, che agisce su quella parte di valorizzazione del trattamento con sistema retributivo attraverso il sistema contributivo esteso a tutti i dipendenti dall'1 gennaio 2012.

Ciò detto, per citare ulteriori aspetti si rappresentano alcune specificità di settore che sostengono il mantenimento della c.d. quota C che è stata determinata dall'introduzione del sistema contributivo:

1) il personale non direttivo della Polizia di Stato è collocato in quiescenza d'ufficio a 60 anni, per cui l'eventuale incremento molto ristretto si limita a pochissime annualità e rappresenta un incentivo a permanere in servizio, specie in un momento storico di carenza evidente di personale per effetto dei blocchi nel naturale turn-over di personale che dovrebbe essere previsto;

2) secondo i dati forniti dall'Amministrazione, il personale interessato sarebbe per la Polizia di Stato di circa 6000 unità, cifra significativa considerato che impatta sul 7% del personale che svolge servizi di polizia, il quale sarebbe immediatamente "incentivato" a lasciare il servizio con effetti perniciosi sull'efficienza operativa, aumentando così, le già note criticità nel poter garantire i servizi ordinari;

3) il mantenimento della quota C (parte contributiva del trattamento) come già detto, non incide significativamente sul trattamento erogato al personale dei comparti, rispetto alla finalità della modifica che riguarda invece le future pensioni di coloro i quali percepiscono elevate retribuzioni e permangono in servizio fino a 65 anni ed oltre.

In conclusione appare necessario: laddove nei lavori preparatori della modifica della norma in questione non sia stata precisata l'esclusione dell'applicazione ai comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico e per evitare forzature illegittime o equivoci interpretativi, si chiede di chiarire ed integrare il dispositivo di modifica dell'art.24 c.2 con la proposizione **"non si applica ai soggetti i cui limiti ordinamentali per il pensionamento di vecchiaia sono previsti con il requisito anagrafico dell'età massima consentita, ovvero il personale del comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico"**.

ROMA, 9 dicembre 2014

SIULP (Romano)	SIAP - Anfp (Tiani)	SILP CGIL (Tissone)	UGL-Polizia di Stato (Mazzetti)	COISP (Maccari)	CONSAP (Innocenzi)	UIL Polizia-Anip (Cosi)
-------------------	------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------